



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**CAPITANERIA DI PORTO**  
**SIRACUSA**

Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 - [www.guardiacostiera.gov.it/siracusa](http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa) - [cp-siracusa@pec.mit.gov.it](mailto:cp-siracusa@pec.mit.gov.it)

**ORDINANZA N° 148/2019**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa,**

**VISTA**

- la propria Ordinanza n. 220/2007 in data 16.10.2007, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa";
- la propria Ordinanza n. 49/2016 in data 31.05.2016, con la quale questa Capitaneria di Porto ha regolamentato l'utilizzo dello specchio acqueo e della porzione di banchina pubblica denominata Santa Lucia (ormeggio nr. 11), ricadente all'interno del Porto Grande di Siracusa;
- la propria Ordinanza n. 17/2019 in data 01.03.2019, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento locale del servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel complesso portuale di Siracusa" da parte della Società Cooperativa Gruppo Ormeggiatori del Complesso Portuale di Siracusa;
- la propria nota prot. n. 5108 in data 06.03.2018, con la quale questa Autorità Marittima ha comunicato all'Assessorato del Territorio ed Ambiente (Demanio Marittimo (Servizio V Unità Operativa S5.1 Infrastrutture Portuali ed OO.PP. nel Demanio Marittimo) della Regione Siciliana il proprio nulla osta, ai soli fini della sicurezza portuale e della navigazione, in merito alle richieste di concessione avanzate dalle ditte Boccadifuoco Yachting s.r.l. e Luise Associates Sicily s.r.l. per l'installazione di boe di ormeggio per servizi complementari alla nautica da diporto presso la predetta banchina Santa Lucia del porto Grande di Siracusa, subordinandolo, al punto 8) del medesimo parere favorevole, ad una pluralità di clausole, con le quali è stata, tra l'altro, ribadita, per quanto attiene all'utilizzo della stessa struttura portuale, la **natura pubblica degli ormeggi e la non obbligatorietà dell'utilizzo del campo boe per la fruizione della banchina pubblica n. 11 Santa Lucia, ormeggio pubblico da assegnarsi alle unità nell'ordine di arrivo con parità di trattamento per tutte le Agenzie marittime, nel rispetto dei tempi di permanenza all'ormeggio ed all'eventuale obbligatorietà dell'impiego dei servizi tecnico nautici previsti dalle rispettive pertinenti ordinanze vigenti**;
- la concessione demaniale marittima n. 106/2019 (rep n. 0771/2019) in data 29.07.2019, rilasciata dall'Assessorato Territorio e Ambiente (Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 3) della Regione Siciliana alla società "Boccadifuoco Yachting s.r.l." per *"l'occupazione di uno specchio acqueo allo scopo di realizzare un approdo turistico per la nautica da diporto e per il diportista nautico tramite la messa in opera di boe di ormeggio e relativi corpi morti"* presso la banchina n. 11 Santa Lucia del Porto Grande di Siracusa, per i posti di ormeggio individuati da P7 a P18;

*10*

*1/4*



- gli atti d'ufficio, con particolare riferimento alle comunicazioni intercorse riguardanti la progressiva esecuzione dei lavori per l'installazione degli ausili all'ormeggio in parola ed alla relativa documentazione certificativa riguardante la regolarità della posa in opera e certificazione di sicurezza (da ultimo comunicazione prot. n. 20992 in data 10.09.2019);

**DATO ATTO** che con nota in data 03.09.2019, assunta in atti al prot. n. 20543 del 05.09.2019, la società "Boccadifuoco Yachting s.r.l." ha trasmesso le tariffe definite per la fruizione da parte dell'utenza delle boe di ausilio all'ormeggio presso la banchina n. 11 del porto di Siracusa", tariffe in corso di trasmissione per i profili di competenza al deputato Ufficio della Regione Siciliana, titolare *ex lege* dei poteri gestori in materia di demanio marittimo portuale;

**DATO ATTO** che con nota in data 09.09.2019, assunta in atti al prot. n. 20880 del 10.09.2019 la società "Boccadifuoco Yachting s.r.l." ha trasmesso la relazione di collaudo e fine lavori redatta dall'Ing. Aurelio DIANA, iscritto al n. 1345 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa, documento tecnico trasmesso alla Regione Siciliana – Assessorato del Territorio ed Ambiente (Area 2 Demanio Marittimo – Strutture Territoriali dell'Ambiente) di Ragusa e Siracusa con nota prot. n. 60894 in data 13.09.2019;

**DATO ATTO** che con nota in data 12.09.2019, assunta in atti al prot. n. 21200 del 13.09.2019 la società "Boccadifuoco Yachting s.r.l." ha trasmesso il predisposto "Regolamento di utilizzo del campo boe della banchina n. 11 del porto di Siracusa", documento favorevolmente finalizzato per i profili di competenza afferenti la sicurezza e la navigazione, in corso di inoltro al competente Ufficio della Regione Siciliana, titolare *ex lege* dei poteri gestori in materia di demanio marittimo portuale;

**DATO ATTO** che "per la definizione dei provvedimenti di competenza afferenti i profili della sicurezza e della navigazione e portuale" di competenza di questa Autorità marittima con nota datata 13.09.2019 prot. n. 60894, in pari data assunta in atti al prot. n. 21179, la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio ed Ambiente (Area 2 Demanio Marittimo – Strutture Territoriali dell'Ambiente) di Ragusa e Siracusa ha comunicato l'avvenuto adempimento delle diverse formalità previste nell'Atto Concessorio n. 106/2019, come risulta dalla perizia giurata datata 12.09.2019 n. cronologico 759/19 a firma del direttore dei lavori Ing. Aurelio Diana;

**RITENUTE** sussistenti le condizioni minime per adottare, con esclusivo riferimento ai profili di competenza della sicurezza della navigazione e portuale, una prima regolamentazione che in considerazione dell'implementazione degli ausili all'ormeggio risultanti oggi disponibili disciplini, in **via provvisoria e sperimentale**, l'utilizzo degli accosti presso lo specchio acqueo antistante la porzione di banchina pubblica n. 11 denominata "Santa Lucia", ricadente all'interno del Porto Grande di Siracusa, rimandano espressamente alle determinazioni del competente Ufficio della Regione Siciliana per quanto attiene gli aspetti gestori (regolamento, tariffe, ecc) correlati alla rilasciata concessione demaniale marittima n. 106/2019;

## VISTI

- gli artt. 16, 17, 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

18  
2/4



## ORDINA

### Articolo 1

È consentito l'ormeggio delle unità da diporto presso la banchina n. 11 "Santa Lucia" del Porto Grande di Siracusa secondo le seguenti modalità:

1. la porzione di banchina denominata Santa Lucia è destinata, di massima, all'ormeggio di unità navali in transito adibite a diporto nautico; aventi caratteristiche costruttive e tecniche (lunghezza, larghezza, immersione, forme dello scafo, etc.) compatibili con la sicurezza portuale e della navigazione;
2. gli ormeggi disponibili alla banchina Santa Lucia, a partire dalla 1<sup>a</sup> bitta dal Molo Zanagora verso la sede dei mezzi nautici di questa Capitaneria di Porto (orientamento sud), sono contrassegnati dal numero P1 al numero P18.
3. Il tratto di banchina dal posto P1 al posto P6 è di massima destinato all'ormeggio delle piccole e medie unità da diporto, mentre quello dal posto P7 al posto P18 è di massima destinato all'ormeggio di navi ed imbarcazioni da diporto di medie/grandi dimensioni;
4. **l'utilizzo delle boe di cui alla concessione demaniale marittima in premessa richiamata disponibili per gli ormeggi dal P7 al P18 è un servizio ausiliario non obbligatorio per la nautica da diporto e, pertanto, rimesso all'esclusive determinazioni e responsabilità del Comandante dell'unità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 del codice della navigazione;**
5. **le unità aventi dimensioni tali da poter transitare tra le boe del campo potranno comunque effettuare l'accosto in banchina in autonomia, con le proprie ancore, senza doversi necessariamente avvalere dell'uso delle boe del campo stesso, salvo quanto disciplinato alla successiva lettera a) dell'art. 2;**
6. gli ormeggi ai posti da P1 a P18 delle medesime unità potranno essere alternativamente effettuati, **in ragione della predetta non obbligatorietà del servizio di ausilio alla nautica da diporto**, sulla scorta delle libere responsabili determinazioni assunte da parte del Comando di bordo secondo le seguenti modalità:
  - in andana (ormeggio con poppa in banchina ed ancore a prua), con assegnazione del posto d'ormeggio su indicazione di questa Capitaneria di porto nei posti dal P1 al P18;
  - alla boa con poppa in banchina nei posti d'ormeggio che vanno dal P7 al P18: in particolare dal P7 al P12 per unità con lunghezza compresa tra i 35 m. e i 50 m. e dal P13 al P18 per unità oltre 50 m. e fino a 100 m., con assegnazione del posto d'ormeggio su indicazione di questa Capitaneria di porto.
7. non è consentito occupare un posto d'ormeggio assegnato alla banchina Santa Lucia per più di giorni 5 (cinque) continuativi, salvo quanto disciplinato alla successiva lettera d) dell'art. 2.

### Articolo 2

Fermo restando quanto stabilito dall'ordinanza n. 49/2016 in data 31.05.2016 in premessa richiamata, i Comandanti delle unità da diporto di cui all'articolo 1 previste ormeggiare presso la banchina S. Lucio n. 11 dovranno:

- a) effettuare le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità nel rispetto delle vigenti ordinanze che regolano i servizi tecnico nautici; in particolare, nel caso in cui dovesse ormeggiare in banchina una unità/yachts di grandi dimensioni, tali per cui

*Handwritten signature and date:*  
3/4



lo specchio acqueo tra una boa e l'altra del campo non sia sufficiente al passaggio della stessa unità, dovrà avvalersi del locale gruppo ormeggiatori per le operazioni necessarie di spostamento delle boe;

- b) manlevare l'Autorità marittima da eventuali danni causati nelle operazioni di ormeggio/disormeggio alle boe alle unità vicine e/o alle strutture portuali nelle operazioni di ormeggio/disormeggio;
- c) rispettare le prescrizioni impartite dall'Autorità marittima (Autorità designata ex Reg. (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004) in tema di *maritime security*;
- d) in caso di permanenza oltre i cinque giorni, richiedere apposito nulla osta alla Capitaneria di porto di Siracusa;
- e) utilizzare per l'ormeggio cavi idonei, senza lesioni, con esclusione di quelli in acciaio.
- f) rinforzare l'ormeggio in caso di peggioramento delle condizioni meteomarine e qualora necessario disormeggiare;
- g) vigilare sulla tenuta dei cavi di ormeggio al fine di evitarne la rottura;
- h) in previsione e/o presenza di condimeteo avverse, provvedere al disormeggio della propria unità ed al conseguente ormeggio in rada previa autorizzazione dell'Autorità marittima;
- i) porre in essere tutte quelle misure ritenute idonee al fine di prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose nella fase di avvicinamento ed ormeggio alla banchina;
- j) rispettare l'obbligo di avvalersi del servizio di ormeggio nei casi di cui all'art. 63 della predetta ordinanza n. 220/2007, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa";

### **Articolo 3** **(Efficacia temporale disciplina)**

La disciplina oggetto del presente provvedimento ordinatorio ha natura provvisoria e sperimentale e sarà oggetto, compulsando i locali servizi tecnico nautici, di costante monitoraggio e verifica, ai fini di un'eventuale progressiva modifica e/o aggiornamento alla luce della sua concreta applicazione nel corso dell'ultimo quadrimestre 2019.

### **Articolo 4** **(Sanzioni)**

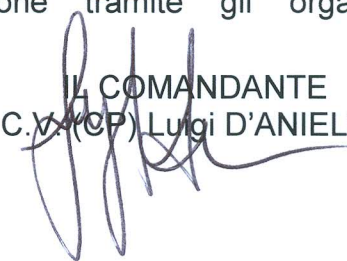
I contravventori alla presente ordinanza,

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n° 171 e ss. mm.ii.;
- b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, in vigore dalla sua pubblicazione, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione al l'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/siracusa](http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa), nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Siracusa, 17.09.2019

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Luigi D'ANIELLO



4/4